

P.U. 42-1/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Alessandra Panichi **Presidente**
dott. Francesca Sirianni **Giudice rel.**
dott. Francesca Calagna **Giudice**

nel procedimento n. 42-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] assistiti dall'avv. Raniero Manfredi

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

In data 9.6.2023 [REDACTED] hanno depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio, adducendo la propria qualità di soggetti sovraindebitati.

Il presente Tribunale risulta competente *ex art 27, c. 2 CCII*, atteso che i ricorrenti sono residenti in Monteprandone (AP) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno.

I ricorrenti hanno chiesto l'apertura di una procedura "familiare" ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo conviventi e avendo il sovraindebitamento in parte origine comune.



I ricorrenti, impiegati il primo [redacted] Più s.r.l., rivestono – come emerge dalla integrazione depositata in data 3.7.2023 - la qualità di consumatori, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (il [redacted] era titolare di un'impresa individuale, tuttavia cancellata nel 1997).

Deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come attestato anche dal professionista nominato quale gestore della crisi nella propria relazione, a fronte di un ammontare di debiti complessivo di circa € 694.659,34 [redacted], essi dispongono di un patrimonio immobiliare e mobiliare di valore inferiore e non sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte.

A corredo della domanda è stata prodotta – a seguito dell'integrazione richiesta - tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII (come disposto dall'art 65, c. 2 CCII);

Al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'Associazione OCC Commercialisti Regione Marche, dott.ssa Sabina Malizia, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

Deve ritenersi, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti (che comprende alcuni immobili, quattro beni mobili registrati, nonché il reddito mensile, detratto quanto occorra al proprio mantenimento). Ciò ferma restando la necessità di tenere distinte le rispettive masse attive e passive.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore già nominato.

Deve, poi, ritenersi che, in considerazione della formulazione letterale dell'art. 268, c. 4, lett. b) CCII, debba rimettersi al Giudice delegato la determinazione del limite di reddito che il debitore potrà mantenere per il sostenimento suo e della sua famiglia.

Visto l'art. 270, c. 2, lett. e), e considerata l'eccezionalità della previsione in commento, i ricorrenti possono essere autorizzati ad utilizzare una sola autovettura e precisamente quella di minor valore (l'autovettura [redacted], che appare necessaria per gli spostamenti del nucleo familiare, senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione.

Da ultimo deve osservarsi come nel ricorso proposto vengano indicati come in prededuzione, oltre ai compensi dell'O.C.C., anche i compensi dell'avvocato e del consulente della ricorrente. In proposito deve, tuttavia, indicarsi che l'art. 6 CCII limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione del piano; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che, potendo ora il



ricorso per la liquidazione controllata essere presentato “personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC”, la relativa assistenza di avvocato e consulente non risulta necessaria, il Liquidatore dovrà necessariamente tenere conto di ciò nella formazione dello stato passivo e nell’operare i conseguenti pagamenti, che non potranno avvenire in prededuzione.

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati

- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Sirianni;
- 3) Nomina Liquidatore la dott.ssa Sabina Malizia;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- 6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
autorizza i ricorrenti ad utilizzare per i soli spostamenti del nucleo familiare l’autovettura Fiat Lancia senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto bene alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all’esito dell’aggiudicazione.
Rimette al Giudice delegato l’emissione del provvedimento previsto dall’art. 268, c. 4, lett. b) CCII circa i redditi trattenibili dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del
- 8) **dispone che il liquidatore:**



- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - in relazione ai **crediti in prededuzione**, provveda alla liquidazione del patrimonio e alla formazione dello stato passivo nel rispetto dell'art. 6 CCII che limita ora espressamente (lett. a)) la prededucibilità alle spese e ai compensi per le prestazioni rese dall'OCC, nulla invece prevedendo per gli altri professionisti che abbiano in vario modo assistito il ricorrente nella predisposizione e/o presentazione della domanda; non essendovi alcuna altra disposizione espressa che preveda per i compensi di tali soggetti la prededuzione (atteso che l'art. 277 CCII è norma attinente alla distribuzione e non attributiva della natura prededucibile del credito e, in ogni caso, riferita ai "crediti posteriori") ed essendo tale circostanza giustificata dal fatto che la domanda può essere presentata personalmente con l'assistenza dell'OCC;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- 9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori.
- 10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno, sia pubblicata nel registro delle imprese (nel solo caso che il debitore eserciti attività d'impresa) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del debitore come identificati nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



Manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione della medesima al liquidatore.

Ascoli Piceno, 7.7.2023

**Il Giudice est.
dott. Francesca Sirianni**

**Il Presidente
dott. Alessandra Panichi**

